

# IL SISTEMA LEGISLATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA

Corso per RLS (mod.1 e 2) -



## Tra gli obblighi del Datore di Lavoro vi è:

**Informazione, Formazione e Addestramento dei lavoratori e dei RLS**

**Contenuti minimi della formazione per il RLS.**

*Principi giuridici comunitari e nazionali;*

*Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;*

*Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;*

*Definizione e individuazione dei fattori di rischio;*

*Valutazione dei rischi;*

*Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;*

*Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;*

*Nozioni di tecnica della comunicazione.*

## Formazione dei RLS

La **durata minima** dei corsi è di 32 ore iniziali di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le misure di prevenzione e protezione adottate. L'apprendimento deve essere verificato.

E' previsto l'**obbligo di aggiornamento** periodico della formazione che non può essere inferiore a:

- 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori
- 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

3

## Gerarchia delle fonti

**FONTI COSTITUZIONALI**, Costituzione, leggi costituzionali e di revisione costituzionale.

**TRATTATI INTERNAZIONALI E ATTI NORMATIVI COMUNITARI**, i primi hanno efficacia immediata, le seconde devono essere attuate da ogni paese facente parte dell'Unione europea in un determinato arco di tempo.

**FONTI LEGISLATIVE**, dette anche fonti primarie: leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi), ma anche le leggi regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

**FONTI REGOLAMENTARI**, dette anche fonti secondarie: regolamenti del governo, degli Enti Locali.

**CONSUETUDINI**, secundum legem e praeter legem.

Se si genera un contrasto si dichiara l'invalidità della fonte inferiore dopo un accertamento giudiziario, finché non vi è accertamento si può applicare la "fonte invalida".

4

## Decreti Legge e Decreti Legislativi

Sono atti aventi forza di Legge ma con limitazioni:

I **decreti legge** necessitano della conversione in legge

I **decreti legislativi** devono sottostare ai limiti della legge di delegazione o legge delega con la quale il Parlamento autorizza il Governo a svolgere la funzione legislativa indicando la materia, il termine e i principi e criteri direttivi su cui ispirarsi

5

## La normativa vigente

**Art. 41 della Costituzione Italiana** (approvata 22 dicembre 1947- in vigore dal 1° gennaio 1948)

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

(omissis)

**Art. 2087 del Codice Civile** (GU n° 79 del 4-4-1942)

Tutela delle condizioni di lavoro - L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro

6

## CODICE PENALE

### **Art. 437 Rimozione dolosa od omissione di cautele contro infortuni sul lavoro**

Chiunque omette di collocare impianti o apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

### **Art. 451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro**

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 10 a euro 516.

7

## Lo statuto dei diritti dei lavoratori

(L.300/1970), all'art. 9 dispone che i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

8

# Il D.Lgs. 81/08 cos'è

è una evoluzione del

## Decreto Legislativo n° 626

del 19 settembre 1994 che recepiva 15 Direttive Europee in materia di sicurezza ed igiene del lavoro

**TESTO UNICO** in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

306 articoli

51 allegati

9

# 13 TITOLI



10

# Principi comuni

## Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

- misure di tutela ed obblighi
- valutazione dei rischi
- servizio di prevenzione e protezione
- sorveglianza sanitaria
- gestione delle emergenze
- consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori
- documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali

11

## Articolo 15

# Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
  - a) la **valutazione di tutti i rischi** per la salute e sicurezza;
  - c) l'**eliminazione dei rischi** e, ove ciò non sia possibile, la loro **riduzione al minimo** in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
  - g) la **limitazione al minimo** del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
  - i) la priorità delle **misure di protezione collettiva** rispetto alle **misure di protezione individuale**;
  - l) il **controllo sanitario** dei lavoratori;
  - n) l'**informazione e formazione** adeguate per i lavoratori;

12

...

## Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di valutazione dei rischi, in collaborazione con il RSPP e il MC.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del RLS.
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di **modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro** significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di **evoluzione della tecnica**, della prevenzione o della protezione o a seguito di **infortuni significativi** o quando i **risultati della sorveglianza sanitaria** ne evidenzino la necessità.

13

## I soggetti coinvolti



14

# Le responsabilità



15

# Gli obblighi non delegabili

**del Datore di lavoro (art. 17):** 2 obblighi specifici non delegabili:

- a) la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e conseguente elaborazione del documento
- b) La designazione del Responsabile del Servizio e di Prevenzione e Protezione.

16



## Obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti

Il datore di lavoro, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) Nominare il medico competente;
- b) Designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI, sentito RSPP e MC;

17

## Obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti

- e) prendere le misure affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto istruzioni e addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori delle norme, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria;
- q) prendere provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio.

18

# Obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali di lavoro restano a carico dell'amministrazione. Gli obblighi previsti relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
- 3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi dei preposti, dei lavoratori, dei progettisti, fabbricanti, installatori e fornitori, del MC, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

19

## Articolo 16 - Delega di funzioni

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
  - b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  - c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  - d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
  - e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

20

## I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

### a) **sovrintendere e vigilare:**

- osservanza da parte dei lavoratori dei loro obblighi di legge;
- osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione.

In caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

- ### b) **verificare** che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.

21

## I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- ### c) **richiedere l'osservanza** delle misure per il controllo delle situazioni di rischio **in caso di emergenza** e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

- ### d) **informare** il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

- ### f) **segnalare tempestivamente** al DL o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro, dei DPI, e di ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

- ### g) frequentare i corsi di formazione previsti.

22

## Medico competente

- **Collabora** con il datore di lavoro e con il RSPP alla valutazione dei rischi, alla programmazione, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione e attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, collabora all'attività di formazione e informazione dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
- **Istituisce**, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, con salvaguardia del segreto professionale;

23

## Medico competente

- **Consegna** al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservarla;
- **Fornisce** informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti.
- **Fornisce** altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai RLS;
- **Informa** ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

24

## Medico competente

- **Comunica** per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche al DDL, al RSPP, ai RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- **Visita** gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- **Partecipa** alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

25

## Art. 20: obblighi del Lavoratore:

**Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.**

**In particolare:**

- a) **contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;**

26

## Gli obblighi dei lavoratori

- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

27

## Gli obblighi dei lavoratori

- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità ... per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

28

## Gli obblighi dei lavoratori

- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

29

## Sanzioni per i lavoratori (art. 59)

### 1. I lavoratori sono puniti:

- a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 219,20 a 657,60 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo;
- b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 3 (tessera di riconoscimento lavoratori altre ditte).

30

## IL RLS

Una delle principali innovazioni introdotte dal **D.Lgs. 81/2008** nella legislazione in materia di **salute e sicurezza nei luoghi di lavoro** ha riguardato la figura del **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**.

Più che di novità è forse più corretto parlare di rafforzamento di questa figura, sia per quanto riguarda le prerogative che è in grado di esercitare sia, per quanto riguarda la sua effettiva **presenza in azienda**, prescindendo da **ogni tipologia** di impresa.

31

## II RLS

Nelle aziende **piccole** e nelle **microimprese** che impiegano **fino a 15** dipendenti, il decreto prevede la **elezione diretta** del **RLS** da parte dei lavoratori dell'impresa, oppure la **designazione** di un rappresentante individuato per più imprese appartenenti al medesimo ambito territoriale o comparto produttivo.

**RLS territoriale o RLS di sito produttivo** In tale contesto non è prevista alcuna determinazione del **datore di lavoro**, il quale è tenuto nell'una o nell'altra circostanza, a prendere atto della **volontà espressa dai lavoratori**.

obbligo, del datore di lavoro, di comunicare all' **Inail** **annualmente** il nominativo dei RLS

32



## La partecipazione dei lavoratori

### D.lgs.81/2008 Articolo 15 - Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ...

33

## La partecipazione come buona pratica



Ampelio Tettamanti – Operai di Milano 1955



La partecipazione all'analisi e gestione dei rischi è un diritto dei lavoratori ed un dovere per il datore di lavoro; l'adozione di tecniche di facilitazione della partecipazione è un indubbio vantaggio per tutte le parti e consente:

**all'azione sindacale** di ottenere consenso e forza contrattuale, avere una serie di informazioni e di valutazioni dei rischi e dei problemi di salute e prevenzione, basati sull'esperienza e le conoscenze dei lavoratori rappresenta il punto di forza del RLS nei confronti della direzione aziendale;

**alle imprese** di potersi confrontare con le soluzioni provenienti da chi è a contatto e vive le situazioni che occorre modificare, ottenendo un vantaggio che, in alcuni casi, gli consentirà di fare a meno di tanta consulenza ridondante.

## La legislazione regionale dopo la modifica del titolo V della costituzione

Il nuovo art 117 Cost. sancisce che la tutela e la sicurezza del lavoro rientrano nelle materie di legislazione concorrente e pertanto spetta alle Regioni la potestà legislativa **con esclusione** della determinazione dei principi fondamentali che spetta allo Stato.

Le **Norme tecniche** sono le linee guida diramate dal Ministero del Lavoro unitamente ad altri Dicasteri (Interni per i VV.FF) o Enti Pubblici (INAIL).

## ORGANISMI DI VIGILANZA

Art. 13 La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio (S.Pre.S.A.L. - SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO) e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ...

## IN CASO DI INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

A seguito d'infortunio sul lavoro o di presunta malattia professionale, il S.Pre.S.A.L. Svolge, per conto dell'Autorità giudiziaria, le indagini necessarie ad assicurare le fonti di prova.

Le indagini si rivolgono a:

- verifica dello stato dei luoghi e/o alla ricostruzione della vita lavorativa;
- dinamica dei fatti;
- acquisizione di fonti di prova e di informazioni utili allo svolgimento dell'indagine;
- sequestro delle cose pertinenti al reato;
- violazioni connesse all'evento lesivo;
- individuazione di eventuali soggetti responsabili

37

## MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA SANZIONATORIA IN MATERIA DI LAVORO (D.Lgs. 758/94)

Ha introdotto una nuova causa di estinzione dei reati commessi in contravvenzione alle norme di igiene e sicurezza del lavoro. Anche se la contravvenzione a tali norme costituisce di fatto ancora un reato, **il procedimento viene temporaneamente sospeso** in attesa della sua estinzione. L'estinzione dei reati avviene a due condizioni:

1. Adempimento nei tempi e nei modi (fino a 180 gg.) alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza, al fine di rimuovere le violazioni.

**Se le prescrizioni in sede di verifica sono state rispettate si è ammessi**

2. al pagamento in via amministrativa, di un'ammenda pari al quarto della sanzione massima prevista.

**Se le prescrizioni in sede di verifica non sono state rispettate avviene la comunicazione al magistrato e avvio del procedimento penale.**

38

## INFORTUNIO IN ITINERE: D.LGS. 38/2000 ART. 12

Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque non necessitate  
E' TUTELATO l'infortunio occorso alle persone assicurate che si verifica:

- durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione al luogo di lavoro;
- durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;
- durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale.

39

## INFORTUNIO IN ITINERE:

### GLI ELEMENTI VALUTATIVI PER INDENNIZZABILITA'




40

## INFORTUNIO IN ITINERE: NORMALITA' DEL PERCORSO



41

## INFORTUNIO IN ITINERE: UTILIZZO DEL MEZZO PRIVATO



42

## INFORTUNIO IN ITINERE: UTILIZZO DEL MEZZO PRIVATO – TUTELA DEL LAVORATORE TRASPORTATO

Quando più lavoratori utilizzano un unico mezzo di trasporto privato necessitato



**LA TUTELA E' ESTESA, oltre al conducente, ANCHE AI TRASPORTATI**



Sono, pertanto, giustificate e tutelate le deviazioni per andare a prendere i colleghi.

43

**Grazie per  
l'attenzione**



44